SCHEMA ATTO PRELIMINARE COSTITUZIONE SERVITU' PER IL PASSAGGIO DI GASDOTTI E ACCESSO A TERRENO

Fra

PROVINCIA DI MODENA con sede in Modena, Via Martiri della Libertà n. 34, C.F./P.I. 01375710363, rappresentata dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni nato a Modena il 01/11/1958, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 43 comma 3 della Statuto provinciale, di seguito denominata "**concedente**"

 \mathbf{E}

AS RETIGAS S.r.l. con sede legale in Mirandola (MO) Via Maestri del Lavoro n. 38 C.F./P.I. 03167510365, in qualità di gestore delle reti di distribuzione del gas, rappresentata dal Presidente Ghidorzi Alberto nato a Mantova il 09/02/1950, elettivamente domiciliato presso la predetta sede sociale, di seguito denominata "**concessionaria**"

Si conviene e si stipula quanto segue

- 1) La Provincia di Modena, preso atto del progetto denominato "Nuova posa rete MP acciaio DN 2" e nuovo GRMI a servizio del liceo; rinnovo BP acciaio DN 100 in via Di Sotto nel Comune di Finale Emilia", riconosce ad AS RETIGAS S.r.l. servitù perpetua ed inamovibile di gasdotto per il posizionamento, nel suolo e sottosuolo di Via di Sotto nel Comune di Finale Emilia (MO) censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 65 mappale 96, di:
 - n. 1 armadietto per il contenimento di nuovo GRMI a servizio dell'istituto scolastico adiacente (1,80x1,00 m, altezza 1,70 m);
 - n. 1 armadietto per il contenimento di nuovo GRF (1,80x1,00 m, altezza 1,70 m) a sostituzione dell'esistente che viene di conseguenza rimosso;
 - n. 1 tubazione in acciaio, diametro nominale 50 mm (DN 2"), per una lunghezza complessiva di circa 110,00 m ad una profondità di 1,00 m misurata tra l'estradosso superiore del condotto e il piano di campagna;
 - n. 1 tubazione in acciaio, diametro nominale 100 mm (DN 100), per una lunghezza complessiva di circa 60,00 m ad una profondità di 1,00 m misurata tra l'estradosso superiore del condotto e il piano di campagna.

La servitù di gasdotto è costituita per una distanza di metri lineari 1,00 a destra e di metri lineari 1,00 a sinistra rispetto all'asse delle tubazioni, per un totale di massimo metri lineari 2,00 di

larghezza e per tutta la lunghezza delle tubazioni posate o per una distanza di metri lineari 1,00 su tutto il perimetro degli armadietti.

Per accordo fra le parti viene allegata al presente atto sotto la lettera "A", e sottoscritta per accettazione, una planimetria con evidenziata l'area oggetto della presente servitù.

- 1) La parte concedente si impegna inoltre a concedere alla società AS RETIGAS S.r.l., propri successori e/o aventi causa, la servitù di passaggio sulla porzione del mappale 96 del Foglio 65 gravata da servitù di gasdotto. Pertanto la stessa AS RETIGAS S.r.l. avrà diritto di far transitare lungo il tracciato della condotta il proprio personale con i mezzi d'opera e di trasporto necessari per la costruzione, l'esercizio, la sorveglianza, la manutenzione, la riparazione ed il recupero delle tubazioni, effettuando anche gli scavi che si rendessero necessari, con l'impegno del concessionario al perfetto ripristino della giacitura del suolo.
- 2) La concessionaria dichiara che la striscia di terreno interessata dall'occupazione temporanea, necessaria per l'esecuzione dei lavori di costruzione è larga circa 3,00 m e ha una lunghezza di circa 110,00 m.
- 3) Il concedente si impegna a non edificare e a non piantumare alberi ad alto fusto sull'area gravata dalla presente servitù di gasdotto.
- 4) Le parti convengono che per la costituzione della presente servitù è previsto a carico del concessionario il versamento di un indennizzo una tantum di € 100,00 (cento/00euro).
- 5) Resta inteso che AS RETIGAS S.r.l. si farà in ogni caso carico dei danni arrecati a strutture o cose presenti nell'area di svolgimento dei lavori. In particolare, essendo la Via Di Sotto una strada attualmente pavimentata con conglomerato bituminoso, AS RETIGAS S.r.l. si impegna ad eseguire i ripristini provvisori della pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo "Binder" e, trascorso un tempo congruo comunque non maggiore di un anno, necessario a consentire un adeguato assestamento, sarà eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo "Tappeto di Usura". Per il tombamento degli scavi eseguiti saranno utilizzati materiali di certificata qualità, in particolare sabbia fine di Po e misto granulare stabilizzato.
- 6) Il concedente dichiara di essere unico e legittimo proprietario del suolo gravanto la servitù e si obbliga a tenere sollevata ed indenne AS RETIGAS S.r.l. da ogni caso di molestia, evizione o pretesa di terzi di qualsiasi natura.
- 7) Il concedente e suoi aventi causa, fermo restando il diritto di proprietà del suolo nei modi consentiti dalla legge, si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa arrecare pericolo alla condotta pertanto, l'utilizzo del terreno gravato dalla presente servitù di

- gasdotto è a rischio e pericolo della concedente per tutti i danni diretti ed indiretti che potessero eventualmente prodursi e pertanto costui è responsabile degli stessi.
- 8) La parte concedente riconosce che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative sono e rimarranno di proprietà di AS RETIGAS S.r.l., propri successori e/o aventi causa, che avrà pertanto la facoltà di rimuovere.
- 9) La parte concedente riconosce l'importanza primaria e la natura di pubblica utilità dell'impianto; la parte concedente non ne consente modifiche future a sua richiesta e si obbliga a non porre in essere alcun comportamento che possa arrecare danno all'impianto di cui al presente contratto, con eventuali lavorazioni, costruzioni, piantagioni, ecc.
- 10) La servitù ha durata perpetua, salvo il caso che la concessionaria rinunci all'uso della condotta, da comunicare formalmente al concedente. In questa eventualità il concessionario si obbliga a procedere, a sua cura e spese, alla demolizione dell'opera costruita e a ripristinare lo stato originario dei luoghi.
- 11) La concessionaria si riserva la facoltà di intervenire sulle tubazioni, di modificare il tipo e le dimensioni delle eventuali opere sussidiarie e di sicurezza, sempre che ciò non costituisca aggravio della presente servitù, dietro corresponsione del risarcimento degli eventuali danni che si verranno a provocare.
- 12) Le parti convengono sin da ora che ogni ulteriore eventuale danno arrecato in occasione di eventuali successive opere manutentive, fuori dalla zona asservita, verrà liquidato a parte con congruo indennizzo determinato di comune accordo fra le parti, ed in difetto d'accordo, su giudizio del Tribunale di Modena su istanza della parte più diligente.
- 13) Il concedente declina formalmente ogni responsabilità per i danni a persone o cose ascrivibili direttamente o indirettamente all'esecuzione e all'esercizio del gasdotto realizzato dal concessionario sull'area oggetto del presente atto; ogni responsabilità rimane a carico esclusivo del soggetto concessionario.
- 14) Il concessionario garantisce che nell'esecuzione e nell'esercizio delle opere in oggetto, attuerà e manterrà i provvedimenti necessari per la salvaguardia delle persone e degli animali, anche estranei, che per qualsivoglia lecito motivo possono transitare presso le opere stesse.
 Il concessionario si impegna ad eseguire le opere in oggetto secondo modalità che non recano pregiudizio all'attività scolastica del vicino Polo "Calvi-Morandi"; in particolare non dovranno verificarsi interruzioni nella fornitura di gas alle scuole durante la normale attività scolastica.
- 15) Resta inoltre inteso che qualunque controversia possa insorgere fra le parti non potrà costituire valido motivo per fare sospendere i lavori o per interrompere l'esercizio della condotta.

- 16) Il concedente, in caso di vendita, permuta, passaggio o cessione totale o parziale o di in qualunque altro modo avvenendo cambiamento di proprietà, si obbliga ad avvertire tempestivamente AS RETIGAS S.r.l. ed a imporre e fare osservare al nuovo proprietario l'onere di mantenere fedelmente gli impegni ad essa assunti con la presente facendolo subentrare negli obblighi derivanti dal presente atto.
- 17) Per quanto non contemplato nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento in difetto alla vigente legislazione in materia ed alle norme del Codice Civile, nonché alle disposizioni dei Regolamenti Comunali dei Servizi deliberati dalle amministrazioni comunali competenti per territorio.
- 18) Le spese inerenti e conseguenti al presente atto di costituzione della servitù sono interamente a carico della concessionaria.